



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

LINEE GUIDA OPERATIVE DELLA SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA PER I PRATICANTI

L'art. 43 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, ha previsto l’istituzione dei “Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato”. I corsi, abitualmente indicati come SCUOLA FORENSE, fanno parte degli adempimenti obbligatori ai quali è tenuto il praticante per conseguire la compiuta pratica e poter accedere all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

La norma ha avuto attuazione con il D.M. n° 17/18 e la frequenza della SCUOLA FORENSE è divenuta obbligatoria per gli iscritti alla pratica forense dopo il 1° aprile 2022.

N.B. le indicazioni sintetiche che seguono non hanno pretesa di esaustività dal momento che le norme e, soprattutto, la loro interpretazione potrebbe subire variazioni e devono perciò essere verificate sui testi di legge e sui pareri e gli orientamenti rilasciati tempo per tempo da Consiglio Nazionale Forense e Scuola Superiore dell’Avvocatura.

I. CHI HA L’OBBLIGO DI FREQUENTARE LA SCUOLA FORENSE?

Sono tenuti a frequentare la SCUOLA FORENSE i praticanti iscritti al tirocinio dopo il 1° aprile 2022, tenendo presente quanto segue:

- a. la frequenza al tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69/2013 non è di per sé motivo di esonero dalla frequenza della SCUOLA FORENSE**, non essendo previsto come tale dal D.M. n. 17/2018; quindi, anche chi ha svolto detto tirocinio potrà ottenere il certificato di compiuta pratica solo se in regola con gli obblighi formativi. Resta, infatti, fermo l’obbligo di formazione legato alla frequenza del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, come disciplinato dal comma 5-bis dell’articolo 73 del D.L. n. 69/2013¹, la cui attuazione è affidata alla collaborazione tra Consigli dell’Ordine e uffici giudiziari².

Per quanto riguarda il periodo transitorio:

1. al praticante che abbia iniziato il tirocinio prima del 1° aprile 2022 si applica il regime previgente, e il praticante potrà ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere all’esame di abilitazione alla sessione 2023 svolgendo solo l’ultimo semestre di pratica semplice (senza frequentare corsi o scuole);
2. il praticante che abbia iniziato il tirocinio dopo il 1° aprile, per accedere all’esame di abilitazione, deve, in ogni caso e necessariamente, svolgere i tre semestri di scuola ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 17/2018 e superare le verifiche ivi previste, in questo caso bisogna però tenere presente che:
 - il tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 che, **al momento in cui inizia lo**

¹ Art. 73 D.L. n. 69/2013, comma 5-bis: *L’attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.*

² Orientamento espresso dal C.N.F. il 28 luglio 2023.



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario, si iscrive al registro dei praticanti ha contestualmente l'obbligo di frequentare un corso di formazione per l'accesso;

- il tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 che, al momento in cui inizia lo svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario, non si iscriva al registro dei praticanti, ma lo faccia successivamente (in costanza di svolgimento del tirocinio o al termine o anche al momento in cui richieda la convalida), ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione per l'accesso a partire dal momento di iscrizione nel predetto registro³.

- b. **la frequenza della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI (SSPL) di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, costituisce motivo di esonero dalla frequenza della SCUOLA FORENSE.** Infatti, pur non essendo espressamente prevista quale causa di esonero, le SSPL figurano tra i soggetti che possono organizzare i corsi obbligatori, con la conseguente equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e quella della SCUOLA FORENSE e relativo assorbimento dell'obbligo⁴; successivamente però, CNF e SSA, nel confermare che il diploma delle SSPL non esonera il discente-tirocinante dalla pratica ex art. 41, comma 6, L. n. 247/2012⁵, hanno specificato – in contraddizione con il precedente parere – che **chi ha conseguito il diploma di specializzazione dopo la entrata in vigore del D.M. n. 17/2018 deve, dopo la convalida, frequentare un semestre (integrativo) di corso di formazione per l'accesso sostenendo al termine la verifica finale**⁶.
- c. l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo, mentre **i praticanti non abilitati possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri, compreso quello di frequentare la Scuola Forense**⁷.
- d. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza della SCUOLA FORENSE per la durata del **tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione Europea**⁸ nel limite massimo di sei mesi.

II. IN COSA CONSISTE LA SCUOLA FORENSE?

³ Linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura il 4 giugno 2024.

⁴ Pareri adottati dal Consiglio Nazionale Forense nelle sedute amministrative del 15 e 28 luglio e 23 settembre 2022.

⁵ I Consigli dell'Ordine, al momento della convalida, devono verificare che il contenuto dei moduli formativi svolti presso le SSPL corrisponda con quello previsto dall'art. 2, co. 2, D.M. n. 17/2018 (Linee Guida CNF/SSA del 4/06/2024).

⁶ Linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura il 4 giugno 2024.

⁷ Chiarimento del CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA.

⁸ Art. 41, comma 6, lettera c) della legge professionale.



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

La SCUOLA FORENSE consiste in un corso di formazione, organizzato dai CONSIGLI DELL'ORDINE⁹ che prevede approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a) *diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;*
- b) *diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;*
- c) *ordinamento e deontologia forense;*
- d) *tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;*
- e) *tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;*
- f) *teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;*
- g) *diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;*
- h) *organizzazione e amministrazione dello studio professionale;*
- i) *profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;*
- l) *elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.*

Secondo le raccomandazioni di C.N.F. e S.S.A. le lezioni si svolgono utilizzando il “**metodo casistico**”, e trattano casi concreti che diventano oggetto di discussione in aula. Gli incontri vengono perciò suddivisi, idealmente, in una prima parte di stampo teorico (introduzione del caso pratico) e in una seconda dedicata alla soluzione del caso concreto o alle eventuali esercitazioni in aula.

La durata media di una “**lezione casistica**” è di 3 ore per consentire il dovuto approfondimento della lettura e dell'esame del quesito, dell'inquadramento in diritto del problema, della ricerca giurisprudenziale, dell'analisi di diritto e giurisprudenza rispetto al caso concreto, dell'inquadramento processuale, della realizzazione di uno schema logico, ecc.

Il ricorso a **lezioni frontali** è limitato alle materie relative all'ordinamento forense/giudiziario o a eventuali *focus* su esperienze professionali – particolarmente significative – del docente.

Poiché il “metodo casistico” richiede necessariamente l'interazione tra i partecipanti, la **modalità on-line** è esclusa (o comunque fortemente limitata), salvo eventuali eccezioni per gli argomenti oggetto di lezioni frontali.

Al termine dei primi due semestri intermedi e alla conclusione del corso, sono previste **verifiche** alle quali hanno accesso unicamente coloro che abbiano frequentato almeno l'**80% delle lezioni**. La verifica consiste in un **test a risposta multipla** di 30 domande in caso di verifica intermedia e 40 domande per la verifica finale. In entrambe le ipotesi, la verifica è superata in caso di risposta esatta ad almeno 2/3 delle domande, che riguardano gli argomenti affrontati nel semestre concluso.

Il mancato superamento della verifica comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

È ammesso alla **verifica finale** chi ha frequentato almeno l'80% delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica.

⁹ I corsi, previo accreditamento da parte dei Consigli dell'ordine, possono essere organizzati anche dalle associazioni forensi giudicate idonee, dagli altri soggetti previsti dalla legge e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL) di cui all'art. 16 del d.l. 17 novembre 1997, n. 398.



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

N.B.: al momento, l'art. 4-quater, comma 10, lett. b) del D.L. n° 51/2023, convertito con la L. n° 87/2023, ha sospeso lo svolgimento delle **verifiche intermedie** e stabilito le regole transitorie per la **verifica finale** della Scuola Forense. La prova finale consiste perciò nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione.

III. QUANDO SI SVOLGE LA SCUOLA FORENSE?

La frequenza della SCUOLA FORENSE è propedeutica rispetto alla partecipazione all'esame di abilitazione e **deve necessariamente avvenire nel corso dei diciotto mesi di iscrizione**, contestualmente allo svolgimento della pratica forense, in coerenza con l'avvio dei diversi moduli semestrali (salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense)¹⁰.

Il D.M. n. 17/2018 stabilisce la durata minima della SCUOLA FORENSE in 160 ore, da distribuire in modo omogeneo nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, in modo da consentirne l'effettivo svolgimento (assistenza alle udienze, frequenza dello studio, o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi della legge professionale). I corsi sono organizzati secondo **moduli semestrali novembre-aprile e maggio-ottobre**, della durata indicativa di 54 ore ciascuno.

Secondo questa impostazione il ciclo ordinario di lezioni della SCUOLA FORENSE è stato programmato in almeno **18 incontri di 3 ore ciascuno** (una lezione "casistica" o due lezioni "frontali") per semestre.

L'**iscrizione** alla SCUOLA FORENSE è, di regola, contestuale a quella al tirocinio professionale, o comunque è consentita almeno ogni sei mesi, e il praticante verrà ammesso alla frequenza del **primo modulo semestrale utile successivo all'iscrizione**. La previsione di moduli semestrali predeterminati può avere come conseguenza la non perfetta sincronia tra la conclusione del periodo di pratica e quello di frequenza della Scuola, e quindi del rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Ciò non incide sulla possibilità di partecipare alla prima sessione d'esame utile con riferimento alla data d'iscrizione al tirocinio.

IV. DOVE SI SVOLGONO GLI INCONTRI DELLA SCUOLA FORENSE?

Gli incontri si svolgono di regola presso i locali dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia o in altra aula del Palazzo di Giustizia.

V. PERCHÉ BISOGNA FREQUENTARE LA SCUOLA FORENSE?

Il corso di formazione a contenuto teorico-pratico della SCUOLA FORENSE è **obbligatorio** e – secondo le indicazioni della SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA – ha l'obiettivo e la funzione di sostenere e integrare la preparazione per **sapere, saper fare, saper essere**, ossia:

- svolgere l'attività professionale (*sapere*);
- compiere la prova d'esame (*saper fare*);
- acquisire consapevolezza dei principi deontologici (*saper essere*).

SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA

¹⁰ Cfr. nota 1.



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

per il Consiglio Direttivo
Avv. Nicola Manenti

(giugno 2024)



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
(GU n.15 del 18-01-2013)

Art. 43¹¹

Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento¹²:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

¹¹ Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 6, comma 3, recante Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari) che "3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione."

¹² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU n.63 del 16-3-2018), modificato dal D.M. novembre 2018, n. 133 (GU n. 283 del 5-12-2018), che entrerà in vigore il 1° aprile 2020.



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

» DM 09/02/2018, n. 17

Epigrafe
Premessa
Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni
Art. 2. Organizzazione dei corsi di formazione
Art. 3. Contenuti del corso di formazione
Art. 4. Docenti
Art. 5. Durata del corso
Art. 6. Costi dei corsi di formazione e borse di studio
Art. 7. Partecipazione ai corsi
Art. 8. Verifiche intermedie e verifica finale
Art. 9. Commissione nazionale per la tenuta della banca dati
Art. 10. Decorrenza degli effetti

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 2018, n. 17
(1).

Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2018, n. 63.
(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Ai fini del presente regolamento:

- a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

Art. 2. Organizzazione dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato.

3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:

- a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
- b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
- c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
- d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
- e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica;
- f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

superiori all'avvertimento.

4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2.

5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale.

6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale.

7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.

Art. 3. Contenuti del corso di formazione

1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

2. I corsi prevedono, in conformità all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo

telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;

- c) ordinamento e deontologia forense;
- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

3. Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.

Art. 4. Docenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato.

2. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

3. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 5. Durata del corso

1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi.

2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Art. 6. Costi dei corsi di formazione e borse di studio

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa.

3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7. Partecipazione ai corsi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto

del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione.

2. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.

Art. 8. Verifiche intermedie e verifica finale

1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le scadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la



SCUOLA FORENSE DI REGGIO EMILIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.

4. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Art. 9. Commissione nazionale per la tenuta della banca dati

1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l'eventuale attività di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo.

3. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da:

a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3;

b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.

4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

Art. 10. Decorrenza degli effetti

1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
